

Valdobbiadene, 30 marzo 2017

CIRCOLARE n. 2/6-7/2017

A TUTTI I CLIENTI

Oggetto: Legge di bilancio 2017

1. Agevolazioni fiscali edilizia e risparmio energetico.
2. Superammortamenti.
3. Ricerca e sviluppo.
4. Tasse automobilistiche versamento cumulativo.
5. IRI – imposta sul reddito d'impresa.
6. Rivalutazione terreni e partecipazioni.
7. Rivalutazione dei beni d'impresa.
8. Estromissione e cessione agevolata di beni ai soci.
9. Note di variazione IVA e procedure concorsuali ripensamento.

Legge di Bilancio 2017.

Da Finanziaria a Legge di Stabilità ma quest'anno si chiama Legge di Bilancio, è il provvedimento di fine anno col quale si programma l'attività dello stato per l'anno e il triennio successivo.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 titolata "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019". È stata approvata velocissimamente grazie alla crisi provocata dal voto referendario, la stessa è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 297 del 21.12.2016 - Supplemento. Ordinario n. 57, le norme relative, salvo diversa esplicita disposizione, sono entrate in vigore il 1° gennaio 2017.

Come di consueto per facilitarne l'approvazione tutte le disposizioni sono concentrate sull'articolo 1 che di conseguenza e formato da 638 commi seguono gli articoli da 2 a 18 relativi agli stati di previsione, quindi di scarso interesse per i contribuenti ed infine l'art. 19 che stabilisce l'entrata in vigore dal **1° gennaio 2017**.

Volendo ricordare le novità più importanti, possiamo dire che dal 1° gennaio 2017:

- Cambiano i criteri di determinazione del reddito per chi è in contabilità semplificata;
- Le agevolazioni per ristrutturazioni edilizie e per il risparmio energetico continuano ad essere usufruibili;
- È introdotto l'IRI un nuovo regime di tassazione fissa per società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria e per le SRL di piccole dimensioni.
- Altre novità per le imprese, dai maxi ammortamenti, alla estromissione degli immobili alla rivalutazione dei beni aziendali

Ricordiamo poi la riapertura dei termini per rivalutare terreni e partecipazioni.

Per rendere leggibile il provvedimento abbiamo proceduto alla titolazione degli argomenti (mancante nella legge).

1. C. 2-3 AGEVOLAZIONI FISCALI EDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO

Con i commi due e tre si dispone la proroga delle agevolazioni per ristrutturazioni, risparmio energetico e bonus mobili, in particolare si dispone:

- La proroga della Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica;
- La Detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni condominiali;
- Proroga detrazione IRPEF del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
- Proroga detrazione IRPEF/IRES per gli interventi antisismici e modifica della disciplina;

- Proroga detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (*bonus mobili*) e modifica della disciplina.

Ecco di seguito le modifiche in dettaglio

Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

2. Al DL. 4 giugno 2013, n. 63, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Modificando l'[articolo 14](#), concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica si dispone che la detrazione IRPEF o IRES del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici è prorogata fino al 31.12.2017.

La detrazione, nella misura del 65% da ripartire in 10 anni, si applica anche alle spese sostenute fino al 31.12.2017 per:

- l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al D.Lgs. 311/2006, fino ad un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro;
- l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000,00 euro.

«**2-quater**. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di **parti comuni degli edifici condominiali**, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione spetta nella misura del 70 per cento.

La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e al secondo periodo del c. 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato D.M. 26 giugno 2015.

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni. La mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

Cessione del credito

2-sexies. La detrazione derivante dagli interventi di cui al c. 2-quater, (interventi sulle parti comuni di edifici condominiali) a decorrere dal 1° gennaio 2017 potrà essere ceduta:

- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi;
- ovvero ad altri soggetti privati.

Con la facoltà di successiva cessione del credito.

Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente c. sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 1° marzo 2017.

Estensione a IACP

2-septies. Le detrazioni di cui al c. 2-quater sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica»;

Proroga agevolazioni per ristrutturazioni edilizie

c) all'articolo 16 del TUIR viene modificato prevedendo che le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili sono prorogate al 31.12.2017.

Interventi antisismici

2) il c. 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, c. 1, lettera i), del TUIR. (interventi antisismici), le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle **zone sismiche** ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del **50 per cento**, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.

La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione»;

3) dopo il c. 1-bis, come sostituito dal numero 2) della presente lettera, sono inseriti i seguenti:

Zona sismica 3

«1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del c. 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 % della spesa sostenuta.

Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con apposito decreto da adottare entro il 28 febbraio 2017, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.

1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo c. 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75% e dell'85%.

Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 1° marzo 2017.

1-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili»;

Bonus mobili ed elettrodomestici

4) il c. 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A

per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione da ripartire tra gli aventi diritto in **dieci quote annuali** di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a **10.000 euro**, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione.

Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al c. 1».

Divieto di cumulo

3. Le detrazioni di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del DL. 4 giugno 2013, n. 63, come modificato dal c. 2 del presente articolo, **non sono cumulabili** con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

2. C. 8-13 SUPERAMMORTAMENTI

Il c. 91 della legge di Stabilità 2016 prevedeva:

91. Ai fini delle imposte sui redditi (quindi non ai fini Irap), per i soggetti **titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni** che effettuano investimenti in beni materiali **strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016**, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

L'agenzia ha confermato che possono fruire della agevolazione anche i soggetti che si avvalgono del **regime dei minimi**, ancorché il costo sostenuto per acquisire i beni concorra per l'intero ammontare alla formazione del reddito nel periodo d'imposta in cui avviene il pagamento.

Sono, invece, esclusi dall'agevolazione i contribuenti che si avvalgono del **regime forfettario**, in quanto non deducono analiticamente i componenti negativi.

Il beneficio compete **solo per i beni nuovi**, non sono agevolabili i beni immateriali e i beni usati.

Il requisito della novità sussiste nel caso in cui il bene sia acquistato dal produttore, nel caso di acquisto da soggetto diverso dal produttore e dal rivenditore, il bene si considera nuovo se non è già stato utilizzato né da parte del cedente né da parte di altri soggetti.

Durata dell'agevolazione

Ma per sfruttare a pieno il beneficio fiscale i beni strumentali dovranno rimanere in azienda fino alla fine del periodo di ammortamento, si ritiene infatti (non essendo previsto diversamente) che il maggior valore rilevi fino al completamento della procedura di ammortamento.

La maggiorazione rileva anche nel periodo di imposta di realizzo del bene in cui la quota di ammortamento è raggiunta ai giorni di possesso.

Momento di effettuazione dell'investimento

Per godere del maxi ammortamento è importante determinare il momento di effettuazione dell'investimento.

In questo caso non rileva la data dell'ordine o quella di emissione della fattura, né l'eventuale pagamento di acconti mente l'entrata in funzione del bene condiziona soltanto l'inizio dell'ammortamento e, quindi, della fruizione dell'agevolazione.

L'investimento si considera effettuato alla data della consegna o spedizione o, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà.

Eventuali patti di riserva della proprietà non assumono rilievo.

Per il leasing rileva la data di consegna al locatario.

In caso di consegna frazionata di un macchinario complesso e quando l'installazione costituisce elemento essenziale della fornitura, si ritiene che il costo si debba considerare sostenuto alla data in cui avviene l'ultima consegna. Negli altri casi dovrebbero assumere rilievo le date di consegna o spedizione dei singoli componenti.

L'agenzia delle Entrate ha precisato, nella circolare 5/2015, che gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente legate alla realizzazione dell'investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.

In caso di realizzazione dei beni mediante appalto a terzi nel periodo agevolato deve avvenire l'accettazione dell'opera o quella definitiva di uno o più stati di avanzamento lavori.

Sono agevolati anche gli investimenti avviati prima del 15 ottobre 2015, purché la consegna o la spedizione avvengano a partire da questa data.

Ora la legge di Bilancio 2017 prevede una proroga con modifiche che di seguito diremo.

Proroga superammortamento 140%

8. Le disposizioni dell'articolo 1, c. 91, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il **31 dicembre 2017**, ovvero entro il **30 giugno 2018** a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Restano esclusi dalla agevolazione i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, c. 1, lettere b) e b-bis), del TUIR. vale a dire:

b) autovetture e autocaravan, ciclomotori e motocicli **NON** destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

b-bis) i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta.

Superammortamento al 250%

9. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al c. 8, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A che segue, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.

ALLEGATO A (Articolo 1, c. 9)

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:

- macchine utensili per asportazione, macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici, macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime, macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali, macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura, macchine per il confezionamento e l'imballaggio, macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico), robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot, macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici, macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale, macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici), magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

- Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di particolari caratteristiche.
- Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità.
- Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:

Superammortamento al 140% sui beni immateriali

10. Per i soggetti che beneficiano del superammortamento 250% e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento.

Per tutti coloro che sono interessati questo studio tiene a disposizione il dettaglio delle caratteristiche, dei sistemi e dei dispositivi, nonché dell'elenco dei beni immateriali di cui tutte le macchine devono essere dotate per usufruire del superammortamento del 250%.

3. C. 15-16 RICERCA E SVILUPPO

Dal 2017 aumenta il periodo in cui il credito d'imposta per ricerca e sviluppo potrà essere usufruito da fine 2019 si arriva ora fino al 31 dicembre 2020.

Le soglie percentuali passano dal 25% al 50% per tutte le spese indicate dal DL. 145 del 2013 mentre il limite assoluto per la determinazione del credito d'imposta, con riferimento all'importo massimo annuale passa da 5 a 20 milioni.

Il credito d'imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4.9.1996.

4. C. 38-39 TASSE AUTOMOBILISTICHE VERSAMENTO CUMULATIVO

38. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse automobilistiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la facoltà di pagamento cumulativo ai sensi dell'articolo 7, (**Semplificazione e razionalizzazione della riscossione della tassa automobilistica per le singole regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano**) c. 1, della legge n. [99/2009](#), prima prevista solo per le imprese concedenti il leasing, è estesa alle aziende con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria.

39. I versamenti cumulativi di cui al c. 38 del presente articolo e all'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, devono in ogni caso essere eseguiti in favore della regione o provincia autonoma competente in relazione rispettivamente al luogo di immatricolazione del veicolo o, in caso di locazione finanziaria, al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo medesimo.

5. C. 547-548 IRI IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA

Premessa

Con l'introduzione del nuovo art. 55-bis del TUIR., da parte della legge di Bilancio 2017, sul panorama tributario italiano, si affaccia, una nuova disciplina fiscale denominata IRI ovvero Imposta sul reddito delle Imprese.

In teoria la nuova imposta consentirà alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria, di ridurre il carico fiscale.

La riduzione si verifica in presenza di utili elevati lasciati in azienda.

Il principio di base è semplice, tassare il reddito d'impresa con una sorta di **tassazione separata** con aliquota fissa al 24%, anziché con le aliquote progressive Irpef.

Attenzione però la tassazione agevolata al 24% che di seguito chiameremo anche "**flat tax**" permane fintanto che i relativi utili restano nell'impresa, nel momento in cui gli utili sono prelevati l'agevolazione viene meno.

Ci sono pertanto dei risvolti negativi, senza contare la complicazione della gestione del tributo, che rendono poco appetibile il nuovo istituto.

Soggetti interessati

Possono accedere al regime IRI i seguenti soggetti in regime di **contabilità ordinaria**:

1. ditte individuali;
2. società in nome collettivo (snc);
3. società in accomandita semplice (sas).

Possono accedere a detta agevolazione **anche le società a responsabilità limitata (Srl)** coi requisiti di accesso al regime fiscale cd. della “trasparenza” vale a dire: - le Srl il cui volume di ricavi non supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa.

Per le SRL resta da definire cosa accade se nel corso del quinquennio vengono meno le condizioni, ad esempio, se un'altra società diventa socia, in questo caso, come avviene nel regime di trasparenza, si ritiene che ci sia la fuoriuscita dal regime IRI (circolare 49/ 2004, paragrafo 3.4 in tema di trasparenza).

Modalità di accesso

Al regime IRI si accede mediante apposita opzione. L'opzione ha durata pari a **5 periodi d'imposta** ed è rinnovabile. Non c'è quindi il rinnovo automatico ma al termine del quinquennio la scelta dovrà essere riconfermata.

L'opzione si comunica nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione. Quindi l'opzione del 2017-2021 andrà comunicata nella dichiarazione del periodo 2017 da presentare tramite il modello di dichiarazione dei redditi 2017, modello UNICO 2018.

Aliquota agevolata IRI

Come detto l'IRI si applica tassando il reddito d'impresa separatamente con una l'aliquota fissa Ires prevista dall'articolo 77 del TUIR., quindi nella misura del **24%**.

Vantaggi e svantaggi

Il massimo vantaggio del regime IRI lo si ha quando tutti gli utili vengono accantonati a riserva e quindi non vengono prelevati dai soci o dal titolare.

In questo caso però, (salvo il caso di srl non trasparente) il socio che non ha altri redditi, non dovrà dichiarare alcun reddito e potrebbe trovarsi nella situazione di non poter usufruire delle detrazioni per oneri o per carichi di famiglia di cui potrebbe godere, esempio: per spese di ristrutturazione, famigliari a carico ecc..

Lo stesso socio o titolare, in assenza di redditi da dichiarare, non potrà detrarre i contributi previdenziali INPS.

La stessa situazione di impossibilità di usufruire delle deduzioni fiscali si può presentare nei primi anni di applicazione del regime IRI, se il contribuente ha importi rilevanti di riserve maturate ante regime IRI. Dette riserve si presumono distribuite per prime (Art. 55-bis n. 6) di conseguenza il

socio/titolare potrebbe non dichiarare alcun reddito fino a quando non ha prelevato tutte le riserve maturate ante regime IRI:

Se tutti gli utili sono prelevati nessun vantaggio può derivare da questo nuovo regime.

Chi si trova già in contabilità ordinaria ha il vantaggio di poter optare per il regime IRI alla fine del periodo d'imposta, l'opzione si comunica con la dichiarazione dei redditi entro il 30 settembre, può così effettuare delle valutazioni di convenienza su dati effettivi.

Un **altro vantaggio** potrebbe derivare a quei soggetti che hanno variazioni fiscali in aumento di importo elevato, poiché le variazioni fiscali non producono riserve, l'importo di dette variazioni fiscali è tassato definitivamente nella misura del 24%.

Un **altro svantaggio** può derivare da chi opta per il regime di contabilità ordinaria, condizione per applicare l'IRI, in questo caso non c'è coordinamento tra opzione triennale per l'ordinaria e opzione quinquennale IRI.

6. C. 554 – 555 - RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Con i due commi che seguono si riaprono i termini per rivalutare partecipazioni e terreni edificabili posseduti al 1.1.2017 dalle persone fisiche, l'argomento sarà trattato in maniera compiuta in un prossimo notiziario. Segue la disposizione di legge.

554. All'articolo 2, c. 2, del DL. n. [282/2002](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, con riferimento alla data di possesso delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola le parole: «1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2017»;

b) al secondo periodo, con riferimento alla data dalla quale le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;

c) al terzo periodo, con riferimento alla data entro la quale la perizia deve essere redatta, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

555. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal c. 2 dell'articolo 2 del DL. n. 282/2002 come modificato dal c. 554 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, c. 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe **all'8 per cento** e l'aliquota di cui all'articolo 7, c. 2, della medesima legge è raddoppiata.

7. C. 556 – 564 - RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA

556. I soggetti indicati nell'articolo 73, c. 1, lettere a) e b), del TU. che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio,

Vale a dire:

- le società per azioni e in accomandita per azioni,
- le società a responsabilità limitata,
- le società cooperative e le società di mutua assicurazione,

Nonché le società europee, e cooperative europee, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Il richiamo alle disposizioni dell'art. 15 della legge 342/2000 contenuto nel c. 889 della L. 208/2015, fa rientrare fra i soggetti interessati anche le società di persone e le ditte individuali.

Questi soggetti, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

Bilancio di rivalutazione

557. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2015, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

558. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del **10 per cento** da versare con le modalità indicate al c. 561.

Decorrenza degli effetti

559. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive **a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita**, normalmente quindi **dall'esercizio 2019**, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del **16 per cento** per i beni ammortizzabili e del **12 per cento** per i beni non ammortizzabili.

560. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Scadenza delle imposte

561. Le imposte sostitutive di cui ai commi 558 e 559 sono versate in **un'unica rata** entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, quindi nella generalità dei casi entro il **30 giugno 2017**.

Gli importi da versare possono essere compensati nel mod. F24 ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

562. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Immobili con decorrenza anticipata di un anno

563. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del **1° dicembre 2018**.

8. C. 565 – 566 – ESTROMISSIONE E CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI

565. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il **30 settembre 2017**.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al c. 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il **30 novembre 2017** ed entro il **16 giugno 2018**.

566. Le disposizioni dell'articolo 1, c. 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1° gennaio 2017 al **31 maggio 2017**. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al c. 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il **30 novembre 2017** e il **16 giugno 2018**.

Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2017.

9. C. 567 – NOTE DI VARIAZIONE IVA E PROCEDURE CONCORSALE RIPENSAMENTO

Le note di variazione in diminuzione ai fini Iva dovute ad assoggettamento a procedure concorsuali del debitore, possono essere emesse solo in presenza di procedure rimaste infruttuose.

L'articolo 26 del testo IVA ritorna così alla versione antecedente alle modifiche apportate con la legge 208/2015, modifiche che non sono pertanto riuscite a entrare in vigore.



Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

*studio commercialistico
Camilotto & Castellan*